

BONUS PREMIALE: FUOCO INCROCIATO SUI DIRIGENTI SCOLASTICI!

Gli equilibrismi lessicali e le persistenti reticenze figuranti nella circolare prot. n. 1804 del 19 /04/2016, di un'Amministrazione che ha provato a *camminare tra le uova*, nulla hanno potuto aggiungere alla chiarezza della legge, compresa la chiusa in merito alle modalità di assegnazione del *bonus* da parte del dirigente “è opportuno che venga avviato un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso.”

Inesorabilmente, come da copione e all'unisono, le cinque sigle sindacali di comparto – quattro di esse parimenti rappresentative della dichiarata *controparte padronale* – hanno inteso, e preteso, tradurre la levità del termine prescelto dal vellutato linguaggio ministeriale nella ruvida pesantezza dell'obbligo di contrattare sia i previ ed elastici criteri che le puntuali modalità di attribuzione di un *salario accessorio*, che *non possono essere rimessi a un indirizzo dirigitico e autoritario – estraneo alla cultura italiana – del preside-sceriffo*.

E ciò in attesa degli esiti dei quesiti referendari, già depositati in Cassazione, per la sostanziale cancellazione della legge 107/15; tra questi, oltre all'abrogazione del *potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti*, spicca quello di *scegliere i docenti da premiare economicamente, con grave pregiudizio alla professionalità docente e alla libertà d'insegnamento*.

Occorre molta fantasia per dedurre dalla citata espressione che l'erogazione del bonus vada contrattata.

Se da una parte l'Amministrazione farebbe bene a evitare frasi che hanno il solo scopo di liberarsi dalle pressioni delle OOSS, che non vogliono rassegnarsi alla perdita di potere risalente al D.L.vo 150/2009 che ha ridotto, se non annullato, il potere di contrattazione consentendo alle stesse le illogiche, illegittime, irrazionali e fantasiose interpretazioni, dall'altra parte le OO.SS. farebbero bene a leggere anche altri richiami e rinvii normativi contenuti nella stessa circolare:

- “attività di assegnazione del bonus di competenza del Dirigente Scolastico”;

- “Sarà il Dirigente Scolastico ad individuare i destinatari del bonus, sulla base dei criteri espressi dal Comitato di Valutazione, sulla base di una motivata valutazione”

A questo punto vogliamo rinunciare ad ogni interlocuzione con chi alla forza della ragione – che poi significa il dovuto rispetto della, codificata, volontà del Legislatore – sostituisce le ragioni della forza che **spregiudicatamente si accinge a rivolgere al ventre molle del sistema.**

Difatti, se son vere le anticipazioni riferiteci, a breve i dirigenti scolastici, dopo essere stati reiteratamente investiti dei più volgari epiteti, saranno destinatari di una richiesta di apertura di un tavolo di confronto, su appositi predisposti modelli, di un verbale di riunione di un tavolo di concertazione, di una diffida in caso di *illegittima* omissione di convocazione e partecipazione.

Siamo, insomma, a metà strada tra le blandizie per guadagnarli alla causa *democratica* e la minaccia, neanche tanto velata, di denuncia per comportamento antisindacale.

La sede penale è stata invece direttamente evocata nella rubrica settimanale dedicata alla scuola di un quotidiano a diffusione nazionale.

Dopo aver reso partecipe il colto e l'inclito – tra le altre amenità – dei faraonici compensi stanziati dalla *Buona scuola* ai dirigenti e subito peritandosi di sottolineare che invece per i docenti non c'era il becco d'un quattrino, questa stampa pseudo-specializzata ha ora coniato una nuova fattispecie dell'abuso d'ufficio, per semplice e generica violazione di legge una volta che sia stato attribuito il *bonus*, (*rischio inesistente quando la materia era regolata dal contratto: sic!*), naturalmente al di fuori di quella normata dall'articolo 323 del codice di rito, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, **intenzionalmente** (= con dolo) procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Anziché spargere terrorismo psicologico, forse sarebbe stato il caso di ricordare ai propri lettori che l'art. 17, del d.lgs. 165/01 impone ad ogni dirigente pubblico *la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti*: obbligo che la legge 107/15, al comma 127, ora rende esplicito per il dirigente scolastico e statuendo l'inefficacia di eventuali difformi disposizioni contrattuali (comma 196).

E sarebbe stato pure il caso di aggiungere che uno degli elementi considerati nella valutazione del dirigente scolastico è la dimostrata-documentata sua capacità di valutazione, selettiva, *dell'impegno e dei meriti professionali del personale, sia sotto il profilo individuale che negli ambiti collegiali.*

I Dirigenti Scolastici non si lasceranno certamente intimidire dai colpi di coda di chi non vuole rassegnarsi alla perdita di un potere mal gestito e rispetteranno solo ed unicamente la legge.

DIRIGENTISCUOLA è certa che i colleghi eserciteranno correttamente le prerogative attribuite dalla legge, senza piegarsi a ricatti o a implausibili minacce, **in ogni caso offrendo loro le necessarie tutele e ogni doveroso sostegno.**

DIRIGENTISCUOLA continua a non capire come sia ancora possibile che anche un solo dirigente scolastico possa continuare a dare fiducia a OO.SS. nemiche **dichiarate** della categoria.